



## AREA ANAGRAFE ECONOMICA

### SETTORE ACCETTAZIONE E CONTROLLO RI

Nota informativa n° 1 del 24.01.2011

### Oggetto: D.I.A. Sanitaria

#### PREMESSA

Con deliberazione del 23 dicembre 2010, n° 21-1278<sup>1</sup>, avente per oggetto "Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29.04.2010 relativo all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta Regionale n° 62-6006 del 28.5.2007 e n° 79-7605 del 26.11.2007" (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n° 1 del 05.01.2011), la Regione Piemonte:

- ha recepito e dato attuazione all'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010<sup>2</sup>, il quale modifica e semplifica la procedura che gli operatori del settore alimentare devono attivare allo scopo della registrazione ai fini igienico-sanitari prevista dal Regolamento CE 852/04/2010
- ha adottato la nuova modulistica per la presentazione della DIA SANITARIA.

Le novità principali introdotte sono sostanzialmente due:

1. eliminazione della DIA DIFFERITA
2. presentazione della DIA SANITARIA direttamente all'ASL territorialmente competente (e non più ai Comuni).

Ma prima di approfondire le novità così introdotte, è utile ricordare che:

- l'articolo n.6 del Regolamento CE pone l'obbligo, per tutti gli operatori del settore alimentare, di procedere alla **registrazione**, previa notifica, di ciascun stabilimento<sup>3</sup> posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi fase di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita compresa la produzione primaria di alimentari
- la notifica deve essere eseguita presentando all'Ente competente una dichiarazione di inizio attività, altrimenti detta DIA SANITARIA
- sono quindi soggetti a notifica (DIA SANITARIA) tutti gli stabilimenti del settore alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell'impresa alimentare) che eseguano una delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita e ciò, sia con riguardo all'avvio dell'attività sia con riguardo all'aggiornamento dell'attività o alle variazioni relative allo stabilimento

<sup>1</sup> divenuta efficace e immediatamente esecutiva in pari data.

<sup>2</sup> che modifica e sostituisce il precedente Accordo del 9 febbraio 2006.

<sup>3</sup> unità operativa di un'impresa alimentare.

- sono invece esonerate dall'obbligo di presentazione della DIA SANITARIA la produzione primaria per uso domestico privato, la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti, destinati al consumo domestico privato e, la fornitura diretta occasionale e su richiesta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai dettaglianti locali (compresi gli esercizi di somministrazione) che forniscono direttamente al consumatore finale, nell'ambito della Provincia o Province confinanti, a condizione che l'attività sia marginale in termini quantitativi rispetto all'attività principale
- in base alla legislazione alimentare europea, la registrazione ha la finalità di consentire alle autorità competenti di **conoscere tutte le imprese alimentari<sup>4</sup> operanti, per eseguire agevolmente gli opportuni controlli**, sia quelle che erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi della L. 283/1962, sia quelle che non lo erano. La nuova legislazione alimentare europea, inoltre, si propone anche la finalità di responsabilizzare l'operatore del settore alimentare, dal momento che è l'operatore stesso a dover garantire che tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, sottoposte al proprio controllo, soddisfino tutti i requisiti di igiene previsti dalla legge.

Ciò premesso, vediamo cosa è cambiato:

#### **PROCEDURA DI REGISTRAZIONE: PRESENTAZIONE DELLA DIA SANITARIA**

Ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento CE/852/2004, gli operatori del settore alimentare presentano la DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ SANITARIA, utilizzando la specifica modulistica approvata con deliberazione della Giunta Regionale. Con la presentazione della DIA, l'operatore alimentare dichiara il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa comunitaria e dalle eventuali norme nazionali e regionali vigenti.

La DIA SANITARIA "deve" essere presentata in caso:

- di apertura/avvio di nuova attività
- di subingresso (in tale caso, la DIA è presentata dal nuovo titolare)
- di variazione della ragione/denominazione sociale (dati identificativi)
- di qualunque modifica o integrazione "significativa", della tipologia di attività, delle strutture o del ciclo produttivo o comunque delle condizioni di esercizio dell'attività precedentemente notificata (come per esempio, in caso di avvio di nuove attività o di nuove tipologie produttive intraprese presso lo stabilimento, diverse da quelle già dichiarate, di modifiche strutturali che, pur lasciando inalterata la tipologia di attività già dichiarata, comportino un ampliamento, o una riduzione, o una variazione d'uso dei locali produttivi dello stabilimento/esercizio, rispetto alla planimetria allegata all'atto della prima DIA, diverse dalla semplice redistribuzione degli spazi interni o dall'allocazione di strumentazioni o strutture rimovibili, ovvero, in caso di un incremento dell'entità produttiva, di acquisto o di cessazione di un negozio mobile utilizzato su aree pubbliche, di acquisto o di cessazione di un automezzo adibito al trasporto di sostanze alimentari)

---

<sup>4</sup> ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fine di lucro, che svolge, anche in forma temporanea una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.

- di cessazione totale dell'attività
- di cessazione parziale dell'attività
- di trasferimento presso altra sede di uno stabilimento già dichiarato, anche senza variazioni delle tipologie produttive.

La DIA SANITARIA "non" deve essere presentata in caso:

- di variazioni non significative (come per esempio, in caso di semplice redistribuzione degli spazi o delle attrezzature che non incidano sulle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali)
- spostamento del banco bar.

La DIA SANITARIA deve essere presentata in triplice copia, allegando due copie della documentazione richiesta (planimetrie, relazione tecnica, ecc.):

- una copia della DIA e della documentazione allegata viene trattenuta dall'ASL
- una copia della DIA e della documentazione allegata, riportanti data e protocollo di ricevimento dell'ASL, viene restituita all'operatore del settore alimentare, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell'avvenuta notifica
- una copia della DIA, insieme alla comunicazione dell'avvenuta registrazione, viene trasmessa, a cura dell'ASL, agli uffici del Comune territorialmente competente.

La DIA deve essere presentata all'ASL competente per territorio:

- a) per le attività svolte in sede fissa (compresi i laboratori e/o depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche), presso l'ASL dove si trova la sede operativa dello stabilimento
- b) per le attività prive di stabilimento (per esempio, il trasporto per conto terzi, commercio su area pubblica), presso l'ASL dove ha sede legale l'impresa (sede della società o residenza del titolare dell'impresa individuale).

Le ASL quindi:

- ricevono la DIA SANITARIA
- verificano la completezza delle informazioni richieste
- completano le informazioni mancanti o incomplete
- verificano l'adeguatezza degli allegati (planimetria e relazione tecnica), richiedendo eventuali integrazioni direttamente all'operatore del settore alimentare (via e-mail, telefono, fax, di persona, ecc.)
- effettuano la registrazione dello stabilimento e delle relative attività svolte sui sistemi informativi predisposti dalla Regione Piemonte ([www.vetalimentipiemonte.net](http://www.vetalimentipiemonte.net) e [www.sianpiemonte.net](http://www.sianpiemonte.net))
- trasmettono al Comune una comunicazione in merito all'avvenuta registrazione.

N.B. Resta comunque salva, almeno temporaneamente, la possibilità, per motivati problemi organizzativi e previa valutazione favorevole da parte della Direzione Sanitaria, che determinate ASL continuino ad avvalersi di taluni Comuni per il ricevimento delle DIA presentate dagli operatori alimentari.

## AVVIO DELL'ATTIVITÀ O DECORRENZA DELLA VARIAZIONE SIGNIFICATIVA INTERVENUTA

A seguito della presentazione della notifica (DIA), l'operatore del settore alimentare può iniziare subito l'attività, fatti salvi i vincoli temporali previsti da normative diverse: è stata quindi eliminata la DIA DIFFERITA (precedentemente prevista per l'avvio di alcune attività).

Se quindi la DIA SANITARIA è stata presentata all'ASL il 26 giugno 2010 (data ricevimento e protocollo della DIA da parte dell'ASL) l'attività potrà essere iniziata già il 26 giugno 2010 (e non prima), ma potrà iniziare anche dopo tale data - le disposizioni regionali indicano, infatti, che *"l'attività può ... essere iniziata e non deve"*.

È evidente, tuttavia, che per l'esercizio di ogni specifica attività, resta sempre necessario il rispetto degli ulteriori adempimenti amministrativi previsti da ogni altra normativa vigente. Per cui, per esempio, se l'attività avviata è il commercio al dettaglio di generi alimentari, la stessa attività non potrà essere avviata prima di avere presentato all'ASL, la DIA SANITARIA e, al Comune competente, la DIA AMMINISTRATIVA prescritta dalla normativa che disciplina il commercio. Conseguentemente, facendo sempre riferimento al precedente esempio, se i due adempimenti sono stati eseguiti in tempi diversi (per esempio, il 26 giugno/ASL e il 2 luglio 2010/COMUNE), la data di inizio attività da indicare nella modulistica del Registro delle Imprese dovrà essere uguale o successiva a quella della presentazione della seconda DIA presentata (2 luglio).

Si ricorda che, allo scopo di accelerare il procedimento, si rende opportuno per l'impresa allegare sempre copia semplice della DIA SANITARIA presentata, corredata dalla prova dell'avvenuto ricevimento da parte dell'Ente competente (timbro arrivo apposto sulla stessa o copia semplice della ricevuta), diversamente l'Ufficio procederà al dovuto accertamento presso l'Ente medesimo.

Le linee guida disposte dalla Regione si sono preoccupate anche di dare le opportune indicazioni per il **periodo transitorio**. A tale proposito si evidenzia che gli operatori del settore alimentare che alla data di entrata in vigore della presente Deliberazione, 23 dicembre 2010, avevano già effettuato la notifica come ex "DIA differita", possono avviare l'attività senza attendere il compimento dei 30 giorni.

A seguito della presentazione della DIA SANITARIA, non è prevista l'emissione di uno specifico atto autorizzatorio, ma è sufficiente che l'impresa alimentare conservi copia della DIA SANITARIA presentata, riportante la data e il protocollo di ricevimento.

Si evidenzia che nelle Linee Guida approvate dell'Accordo Stato Regioni, recepite dalla Regione, sono presenti specifiche disposizioni relativamente alle attività di farmacia, parafarmacia, commercio su aree pubbliche, autotrasporto, tabaccherie, mense, comunità alloggio, scuole di cucina e distributori automatici; pertanto, si consiglia di approfondire l'argomento in caso di necessità.

Torino, 24 gennaio 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Candida VOCALE